

# Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020-2021



# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021 (di seguito OM)
- NOTA MIUR N. 349 DEL 5 MARZO 2021
- DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13 APRILE 2017
- COMMA 28 ARTICOLO 1 LEGGE N. 107 DEL 13 LUGLIO 2015

# INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME

- 14 giugno 2021 ore 8.30 – Riunione plenaria delle due sottocommissioni abbinate (art. 15 OM)
- 16 giugno 2021 ore 8.30 – Avvio dei colloqui (art. 2 OM)

# AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei seguenti requisiti:**

- **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, **alle prove predisposte dall'INVALSI** (deroga all'**articolo 13, comma 2, lettera b)** del Dlgs 62/2017;
- **svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO)** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (deroga all'**articolo 13, comma 2, lettera c)** del Dlgs 62/2017

# AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

deroga all'art. 13 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 62/2017

Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'**articolo 13, comma 2, lettera a)** del Dlgs 62/2017 **anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.**

# AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

- L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente o da suo delegato (Art. 3 c. 1 lettera a) OM)
- In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente (Art. 3 c. 2 OM)
- **NON VIENE CITATA ALCUNA DEROGA AL COMMA 2 LETTERA d) DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 62/2017**

# AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

## **COMMA 2 LETTERA d) DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 62/2017**

**d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.**

# AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

## **COMMA 2 LETTERA d) DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 62/2017**

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

# AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

## a.s. 2019-2020

### **D.L. 8 aprile 2020, n. 22**

convertito, con modificazioni, dalla Legge  
6 giugno 2020, n. 41

#### **Art. 1 c.1**

Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

#### **Art. 1 c. 6**

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui ... all'art. 13 comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

# AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

## a.s. 2019-2020

**O.M. 16 maggio 2020, n. 10**

### **Art. 3**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo.**

# PUBBLICITA' DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

L'esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, **seguiti dalla dicitura "ammesso"** (Art. 3 c. 2 OM)

# DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

## Art. 10 OM

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i **contenuti**, i **metodi**, i **mezzi**, gli **spazi** e i **tempi** del percorso formativo, i **criteri**, gli **strumenti di valutazione** adottati e gli **obiettivi** raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli **obiettivi specifici di apprendimento** ovvero i **risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica** per l'**insegnamento trasversale di Educazione civica**.

# DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

## Art. 10 OM

Il documento indica inoltre:

- a) l'**argomento** assegnato a ciascun candidato **per la realizzazione dell'elaborato** concernente le discipline caratterizzanti oggetto della prima fase del colloquio;
- b) i **testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano** durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso della seconda fase del colloquio;
- c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

# DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

## Art. 10 OM

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle **indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con [nota del 21 marzo 2017, prot. 10719](#)**.

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

# DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

## Art. 10 OM

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è **immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica**. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

## Art. 11 OM

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un **massimo di sessanta punti** di cui **diciotto per la classe terza**, **venti per la classe quarta** e **ventidue per la classe quinta**.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla **conversione del credito scolastico** attribuito al termine della **classe terza** e della **classe quarta** e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

## Art. 11 OM

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

## Art. 11 OM

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

## Art. 11 OM

**Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza**

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

*La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)*

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

## Art. 11 OM

**Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta**

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6^*$	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

*La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020*

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

## Art. 11 OM

**Tabella C** Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

# INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

*La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020*

L'art. 4 c. 4 dell'O.M. 11/2020 prevede quanto segue che

- ... Nel caso di **media inferiore a sei decimi** per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo **nello scrutinio finale relativo all'a.s. 2020-2021, con riguardo al PAI.**
- **La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita**, con le medesime modalità e tempistiche, **per tutti gli studenti, secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.**

# INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

- La **Nota MIUR 8464/2020** specifica che l'integrazione del credito scolastico non può essere superiore ad un punto.

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

per i candidati dei percorsi di istruzione per adulti di secondo livello

Per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;

**b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.**

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A, in misura non superiore a 22 punti.

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

per i candidati dei percorsi di istruzione per adulti di secondo livello

**Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta**

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6 *$	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

# LA PROVA D'ESAME (art.17 OM)

1. Le prove d'esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente ([PECUP](#))
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
  - a) di aver **acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline**, di essere capace di **utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro** per **argomentare in maniera critica e personale**, utilizzando anche la lingua straniera;
  - b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei **PCTO**, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
  - c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di **Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline.**

# IL COLLOQUIO (art.18 OM)

Il colloquio è articolato in **quattro fasi**:

- a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti;
- b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana del quinto anno;
- c) analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
- d) esposizione dell'esperienza di PCTO (breve relazione o elaborato multimediale) **se non può essere ricompresa all'interno dell'elaborato di cui al primo punto.**



# IL COLLOQUIO II CLIL

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.



# IL COLLOQUIO LA DURATA

La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della **durata indicativa di 60 minuti**.  
Le **modalità di conduzione del colloquio** sono definite nella riunione preliminare della sottocommissione.

# I CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

La conduzione del colloquio dovrà sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui contenuti rappresentano la base fondamentale per l'acquisizione di saperi e competenze.

La Commissione condurrà collegialmente il colloquio, garantendo una strutturazione equilibrata dello stesso nelle diverse fasi e tra i diversi ambiti disciplinari.

Nel caso in cui non tutte le aree disciplinari trovassero una stretta attinenza ai materiali proposti, i commissari di tutte le discipline potranno inserirsi progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.

Per quanto concerne la valutazione del colloquio la commissione adotterà la griglia allegata all'OM.

# IL COLLOQUIO LA FASE a)

## Dall'Ordinanza

La prima fase del colloquio consiste nella discussione di un **elaborato concernente le discipline caratterizzanti** (individuate dagli allegati C/1, C/2, C/3), e in una **tipologia e forma ad esse coerenti, integrato, in una prospettiva multidisciplinare**, dagli apporti di **altre discipline** o **competenze individuali** presenti nel **Curriculum dello studente**, e dell'esperienza di **PCTO** svolta durante il percorso di studi.

# IL COLLOQUIO LA FASE a)

## **Dalla Nota Miur N. 349 del 5 marzo 2021**

L'avvio del colloquio è segnato dall'esposizione dell'elaborato, da strutturare a partire dalle cosiddette «discipline caratterizzanti», **EVENTUALMENTE** integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello Studente e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.



# IL COLLOQUIO LA FASE a)

## Dall'Ordinanza

L'argomento è **assegnato** a ciascun candidato **dal consiglio di classe**, tenendo conto del percorso personale, su **indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti**, entro il **30 aprile 2021**.

# IL COLLOQUIO LA FASE a)

## Dall'Ordinanza

**Il consiglio di classe provvede altresì all'indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, **di docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.****



# IL COLLOQUIO LA FASE a)

## Dall'Ordinanza

**L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.**

Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e **della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.**

# IL COLLOQUIO LA FASE a)

## Ancora dalla Nota Miur N. 349 del 5 marzo 2021

La **tipologia è aperta**, coerente con le discipline coinvolte; i consigli di classe possono **scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato**, ed eventualmente **fornire indicazioni relative alle caratteristiche «tecniche» dell'elaborato**, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto.



# IL COLLOQUIO LA FASE b)

- Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana del quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe (art.10 OM)



# IL COLLOQUIO LA FASE c)

La terza fase del colloquio consiste nell'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

La sottocommissione provvede alla **predisposizione e all'assegnazione** dei materiali **all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio**, per i relativi candidati.



# IL COLLOQUIO LA FASE c)

Il materiale è costituito da un **testo**, un **documento**, un'**esperienza**, un **progetto**, un **problema** ed è finalizzato a favorire la **trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare**.



# IL COLLOQUIO LA FASE c)

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del **percorso didattico effettivamente svolto**, in **coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe**, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di **individualizzazione e personalizzazione** eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel **rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida**.

# IL COLLOQUIO

## Disposizioni particolari per i candidati dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

- a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (**PSP**), definito nell'ambito del patto formativo individuale (**PFI**), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di **UDA** riconducibili a intere discipline, **possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio**. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;

# IL COLLOQUIO

Disposizioni particolari per i candidati dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti

- b) Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l'elaborato **valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale**, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

# VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

La sottocommissione dispone di **quaranta punti per la valutazione del colloquio.**

La sottocommissione procede all'**attribuzione del punteggio** del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato.**

Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la **griglia di valutazione** allegata all'OM (Allegato B dell'OM).

## Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	1-2	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	3-5	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	6-7	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	8-9	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	10	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	10	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	10	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	5	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	5	
<b>Punteggio totale della prova</b>				

# VOTO FINALE

- **Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce** per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.**
- A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
- **Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.**

# VOTO FINALE

## Integrazione del punteggio (bonus)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente **integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nella prova d'esame pari almeno a 30 punti**, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare.

# VOTO FINALE

## La Lode

La sottocommissione all'unanimità può motivatamente **attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione del punteggio**, sulla base dei criteri definiti nella riunione preliminare, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il **credito scolastico massimo con voto unanime** del consiglio di classe;
- b) abbiano **conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame**.

# Publicazione dei risultati

- L'esito dell'esame è pubblicato **al termine delle operazioni finali di ciascuna sottocommissione.**
- La pubblicazione avviene tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale del Registro elettronico cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
- In caso di mancato superamento dell'esame viene riportata la sola indicazione della dicitura «Non diplomato».



# Albo delle Eccellenze

- Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini dell'inserimento nell'Albo Nazionale delle eccellenze (Art. 7, c. 2, D. Lgs. 262/2007)

# IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

**Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.**

**Il Curriculum è previsto dal comma 28 della Legge 107/2015 ed è stato adottato con D.M. 88 del 6.08.2020 (Allegato B)**

# IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Il Curriculum è suddiviso in tre parti:

**PARTE I** – Istruzione e Formazione (SIDI)

**PARTE II** – Certificazioni (SCUOLA)

**PARTE III** – Attività Extrascolastiche (STUDENTE)



# IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

**Parte 1:** denominata “**Istruzione e formazione**”, riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà **precompilata** **attraverso** l'utilizzo delle **informazioni** **presenti nel SIDI** o nelle banche dati in utilizzo al Ministero.

# IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

**Parte 2:** denominata “**Certificazioni**”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua **compilazione è a cura della scuola** (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) **e/o dello studente per eventuali integrazioni.**

# IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

**Parte 3:** denominata “**Attività extrascolastiche**”, è **a cura esclusiva dello studente** e contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in **ambiti informali e non formali**, con particolare riferimento alle **attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico**. Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento.

# IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Art. 24 c. 8 OM

I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio ... dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del M.I. 6 agosto 2020, n.88

[D.M. 88 del 6.08.2020](#)

[ALLEGATO A \(DIPLOMA\)](#)

[ALLEGATO B \(CURRICULUM\)](#)

# IL Supplemento EUROPASS al certificato

## Art. 24 c. 12 OM

Le istituzioni scolastiche rilasciano inoltre

### IL SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO

Si tratta di un documento che accompagna i titoli e le qualifiche professionali acquisite, allo scopo di renderle più facilmente comprensibili anche ad eventuali datori di lavoro stranieri. Fornisce informazioni sulle specifiche abilità e competenze acquisite, sul tipo di attività professionale cui è possibile accedere, nonché sul livello del certificato nell'ambito della classificazione nazionale.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

- **Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato secondo le disposizioni comuni.**
- **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del PEI.**

# ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

- Il consiglio di classe, inoltre, **acquisisce elementi, sentita la famiglia**, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, **in ragione del PEI**, allo svolgimento dell'esame in **modalità telematica**, qualora l'esame in presenza, **anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza**, risultasse **inopportuno o di difficile attuazione**. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

- La prova d'esame, ove **di valore equipollente**, determina il **rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione**. Nel diploma finale **non è fatta menzione** dello svolgimento della prova equipollente.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

- Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico**. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono **nominati dal presidente della commissione** sulla base delle **indicazioni del documento del consiglio di classe (Relazione allegata in busta chiusa)**, acquisito il parere della sottocommissione.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

- Le sottocommissioni **adattano, se necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale.**
- Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una **prova d'esame non equipollente**, è rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame (**Art. 20 c. 5 D. Lgs. 62/2017**).
- Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato **solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

- **Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l'attestato di credito formativo.**
- **Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali (programmazione paritaria) e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.** Per l'attribuzione del credito scolastico allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni generali.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E ALTRI BES

- Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (**DSA**), certificato ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione **sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)**.
- La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe (**Relazione allegata in busta chiusa**), individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E ALTRI BES

- Nello svolgimento della prova d'esame, **i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.**
- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato a queste condizioni conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
- Nel diploma **non viene fatta menzione** dell'impiego degli strumenti compensativi.

# ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E ALTRI BES

- **Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale.**
- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, **finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.**
- Per questi candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato **solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.**

# ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E ALTRI BES

- I candidati con certificazione di **DSA** che hanno seguito un percorso didattico ordinario, **con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**.
- Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 170/2010, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato (**Relazione allegata in busta chiusa**).
- **Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.**
- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

## SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITA' TELEMATICA

Questa eventualità è disciplinata dagli **articoli 8, 20, 26 e 31** dell'OM.

**Art. 8** - Candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame e per le sezioni carcerarie.

**Art. 20** – Candidati con disabilità per i quali, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione lo svolgimento dell'esame in presenza.

# SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITA' TELEMATICA

## **Art. 26**

- a) nel solo caso in cui le **condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti** lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza;
- b) qualora ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente – prima dell'inizio della sessione d'esame o, successivamente, il presidente della commissione – comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
- c) nei casi in cui **uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica**, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

# SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITA' TELEMATICA

## **Art. 31**

I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

## DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI IN SICUREZZA

### **Art. 31**

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti.

# ESAME DEI CANDIDATI ESTERNI

- L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari. Sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
  - compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
  - sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
  - sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del Dlgs 226/2005;
  - hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.



# ESAME DEI CANDIDATI ESTERNI

Gli studenti delle classi antecedenti all'ultima che compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione o sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021.



## ESAME DEI CANDIDATI ESTERNI

- L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza della partecipazione alle prove INVALSI.
- Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

# ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

L'art. 5 dell'OM disciplina puntualmente le modalità dello svolgimento delle prove d'esame.

- L'esame preliminare è sostenuto di norma **nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni**, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.
- Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.
- Il dirigente, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare.
- Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

# ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

- Il candidato è **ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.**
- **L'esito positivo dell'esame preliminare,** anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, **vale come idoneità all'ultima classe** del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.
- In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.

# ATTRIBUZIONE DEL CREDITO AI CANDIDATI ESTERNI

- Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C dell'Allegato A alla OM.
- L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
- Per l'attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto per casi particolari relativi ai candidati interni.
- L'OM prevede e disciplina ulteriori casi particolari.



## **Il consiglio di classe dovrà:**

- Entro e non oltre il 30 marzo 2021 designare i commissari interni;
- In base alla programmazione di inizio anno, pianificare le aree tematiche nell'ambito delle quali predisporre i materiali di cui all'art. 18 c. 1 lett c) (terza fase del colloquio);
- Provvedere all'indicazione, tra i membri designati per far parte della sottocommissione, di docenti di riferimento, ad ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti, con il compito di accompagnare ciascun candidato nella stesura dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato;
- Elaborare, entro il 15 maggio, il documento in base a quanto indicato nell'art.10 dell' OM



<b>Date da ricordare</b>	<b>perché</b>
30 aprile 2021	Entro tale data dovrà avvenire l'assegnazione dell'elaborato agli studenti da parte del CdC
31 maggio 2021	Entro tale data dovrà avvenire la consegna dell'elaborato all'insegnante referente da parte degli studenti
16 giugno 2021	Giorno di inizio per lo svolgimento dell'esame di maturità 2021 ( ore 8,30)



Link per la consultazione di materiali di approfondimento:

[www.iisfermisarno.edu.it](http://www.iisfermisarno.edu.it)  
Sezione esami di stato

